

CIRCOLARE

N.08/2025 DEL 20/03/2025

IMPORTANTE

AL REGISTRO IMPRESE UNA PEC PERSONALE PER OGNI AMMINISTRATORE

L'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

il MIMIT (Ministero delle Imprese e del made in Italy) ha pubblicato il 12 marzo, con la nota n. 43836 le disposizioni attuative dell'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. (Vedi Ns. Circolare n. 2/2025)

**Obbligo anche per le
società costituite
prima dell'1/1/2025**

Come detto, l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025.

**Comunicazione entro
il 30 giugno 2025**



Le società devono comunicare al Registro delle Imprese gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Utilizzo stessa PEC

Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgono l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Società obbligate

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Sanzione

Dall'ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l'obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone (snc, sas) o di capitali (spa, srl, sapa, srls) – secondo le quali può svolgersi un'attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Sebbene la disposizione che esenta dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell'impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d'estensione analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 16 del DL 185/2008 convertito; *residua, peraltro, l'applicabilità dell'art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.*



<p>Comunicazione al Registro delle Imprese</p> <p>Procedura di richiesta e deposito attraverso il Ns. Studio</p>	<p>Una volta in possesso della PEC per ogni amministratore, la stessa dovrà essere comunicata al Registro delle Imprese <u>tramite apposita procedura</u>.</p> <p>Lo Studio, su Vs. specifica richiesta, si occupa di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiedere il rilascio di una PEC per ogni amministratore predisponendo tutta la necessaria documentazione e anticipandone il diritto di rilascio; 2. Procedere alla sua attivazione comunicando all'amministratore l'indirizzo PEC assegnatogli, la User-id e la relativa password; 3. Comunicare la PEC di ogni singolo amministratore al Registro delle Imprese; 4. <u>Provvedere al rinnovo periodico della PEC (annuale o biennale) anticipandone il diritto di rinnovo;</u> <p>FASE 1 Ogni Società, se interessata al rilascio di una PEC personale per gli Amministratori attraverso il Ns. Studio, deve compilare il modulo allegato A) in formato.pdf compilabile a video, comunicando il nome e cognome di ogni Amministratore, nonché indicare nell'apposito campo solo la prima parte dell'indirizzo PEC scelto essendo la seconda parte (pro-pec.it) già predefinita e non modificabile. Trasmettere al Ns. Studio via mail il modulo A) compilato e copia della carta d'identità di ogni amministratore ben leggibile.</p> <p>FASE 2 Successivamente, una volta predisposta la pratica, lo Studio trasmetterà alla Società la/e richiesta/e di attivazione della/e PEC, che ogni Amministratore dovrà firmare in calce e restituire via e-mail al Ns Studio</p> <p>FASE 3 Ricevuta la comunicazione di attivazione della casella PEC, lo Studio provvederà a comunicare alla società la User-id e la password di ogni casella. Dopo aver effettuato il primo accesso, sarà possibile, eventualmente, consultare le PEC previa configurazione dell'account (es: Microsoft Outlook, Thunderbird.....).</p> <p>FASE 4 Provvederà lo Studio entro il 30 giugno 2025 a comunicare al Registro delle Imprese gli indirizzi PEC degli Amministratori.</p>
<p>Amministratori già dotati di PEC personale</p>	<p>Gli amministratori già in possesso di una PEC personale possono comunicarla al Ns. Studio per la successiva comunicazione della stessa al Registro delle Imprese.</p>



1

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	
NOME	COGNOME
PRIMA PARTE PEC (in lettere minuscole) ⁽¹⁾	@ pro-pec

2

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	
NOME	COGNOME
PRIMA PARTE PEC (in lettere minuscole) ⁽¹⁾	@ pro-pec

3

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	
NOME	COGNOME
PRIMA PARTE PEC (in lettere minuscole) ⁽¹⁾	@ pro-pec

4

NOMINATIVO AMMINISTRATORE	
NOME	COGNOME
PRIMA PARTE PEC (in lettere minuscole) ⁽¹⁾	@ pro-pec

⁽¹⁾ La prima parte della PEC deve essere facilmente riconducibile all'Amministratore, ad es:
 Amministratore signor Giovanni Sempronio
 prima parte PEC : g.sempronio
 oppure
 Amministratore signor Carlo Caio
 prima parte PEC: carlo.caio